

Premesso che:

- con delibera di G.M. n.132 del 21.11.1998, esecutiva a termini di legge, il Comune di _____ ha indetto un pubblico incanto per l'affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva del Cimitero Comunale, alle condizioni espresse nel Capitolato d'Oneri approvato con la suddetta deliberazione di G.M., allegato alla stessa per farne parte integrante e sostanziale, atti che, sottoscritti dalle parti, qui si intendono integralmente riportati anche se non materialmente trascritti;

- tale pubblico incanto, esperito il giorno 22/12/1998, alla quale hanno partecipato n°2 ditte, con verbale di pari data, è stato aggiudicato alla società "Emilio Alfano S.p.A.", avendo presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Ente;

- con deliberazione di G.M. n°157 del 28.12.1998, è stato approvato il verbale di aggiudicazione di cui al precedente punto;

- che con deliberazione di G.M. n° 3 del 15.01.1999 è stato approvato il regolamento del servizio di illuminazione votiva che disciplina l'utenza e le modalità di esecuzione del servizio stesso;

- che in data 22.03.1999, assunto al protocollo del Comune con n° 1415, ai sensi della legge 19 marzo 1990, n°55 art. 18 Comma 8, la Società Emilio Alfano S.p.A. ha presentato il Piano di Sicurezza;

- si da atto che la ditta Emilio Alfano ha presentato apposite dichiarazione antimafia ai sensi del D.L.vo n°490 del 8.8.1984 esistente agli atti.

- Tutto ciò premesso i suddetti componenti convengono e stipulano quanto segue:

1) Essi dichiarano di riconoscere ed accettare la superiore narrativa che deve ritenersi parte integrante del dispositivo seguente.

2) il Comune di _____ legalmente rappresentato dal costituito arch. Giovanna Ardente, responsabile del procedimento, concede alla EMILIO ALFANO S.p.A., rappresentata come sopra dal sig. _____ che accetta, la concessione, con diritto di privativa, per la costruzione ed esercizio degli impianti votivi elettrici nel Cimitero del Comune di _____

3) La concessione si intende affidata ed accettata sotto la piene ed assoluta osservanza di tutte le norme stabilite nel citato Capitolato d'Oneri, approvato con deliberazione di G.M. n°132 del 21.11.1998, e nel regolamento del servizio approvato con deliberazione n°3 del 15.01.1999 che, sottoscritti dalle parti in segno di accettazione, anche se materialmente non allegati, sono da ritenersi parte integrante del presente contratto.

4) La durata della concessione viene stabilita in anni 20 (venti) a decorrere dalla data di attivazione del servizio.

5) Le tariffe d'utenza da applicare, escluso di I.V.A. sono pari a:

a) contributo allacciamento per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna £. 25.000;

b) per ogni lampada votiva eterna ed anno di accensione £. 20.000;

c) per ogni lampada votiva occasionale e per otto giorni di accensione £: 12.0000.

6) La concessionaria, a titolo di corrispettivo di concessione, corrisponderà al Comune:

a) per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna £. 4.135,50;

b) per ogni lampada votiva eterna ed anno di accensione £. 3.308,40;

c) canone per ogni lampada votiva occasionale e per otto giorni di accensione £. 1.985,04.

7) A garanzia dell'appalto, l'impresa ha prestato la cauzione definitiva di £. 8.500.000, mediante polizza fidejussoria contratta con la SIAD assicurazioni S.p.A. n° 178203835K ramo 37 Agenzia di Ottate e Cirillo cod. 3050.

8) Tutte le spese di questo atto e conseguenti, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa concessionaria.

9) Ai soli fini fiscali, si dichiara che l'importo della concessione si aggira, in via presuntiva, in £. 85.000.000 (ottantacinquemilioni).

Del presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia in pagine 4 questa compresa sino al rigo 12, escluse le firme, debitamente regolarizzate con marche in modo virtuale, ho dato lettura ai componenti, che con me lo firmano, dopo che gli stessi, da me interpellati lo hanno approvato ed in tutto confermato.

IL RESP. DEL SERVIZIO

LA SOCIETA' CONCESSIONARIA
EMILIO ALFANO S.p.a.

IL SEGRETARIO COMUNALE



REPERTORIO N. 267

RACCOLTA N. 169

PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovanta il giorno ventisei del mese di gennaio in _____ nel mio studio.

Dinanzi a me _____ con studio alla _____ iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Napoli, _____

si costituisce

il signor _____ dirigente, nella qualità di amministratore unico della "EMILIO ALFANO S.p.A." con sede in Arzano (Napoli) via Rettifilo al Bravo 49, presso la quale domicilia per la carica, iscritta nel Registro Società del Tribunale di Napoli al n. 857/72, codice fiscale 01321970632, della cui identità io notaio sono certo e che, con il mio consenso, rinuncia all'assistenza dei testimoni.

Il medesimo, nella qualità, nomina e costituisce procuratori della società i signori: _____

- _____ ed ivi residente alla _____
- _____ ed ivi residente alla _____
- _____ ed ivi residente alla via _____

UFFICIO DEL REGISTRO ATTI PUBBLICI - NAPOLI al n. 3895
8 FEB. 1990
100.500
Centomilaquinguecento INVIMI
IL PRIMO DIRIGENTE
IL CASSIERE REGGIANTE



ed ivi

residente al

affinchè in nome, vece e conto della società da lui amministrata compiano le seguenti operazioni:

- stipulare contratti di qualsiasi genere ed in particolare di fornitura di energia elettrica con qualsiasi Ente, Istituto ed anche persona fisica, in qualunque parte del territorio nazionale, costituendosi nei relativi atti pubblici di concessione e stabilire e concordare patti e condizioni per detti contratti, preparando e concordando con le Amministrazioni Comunali ed altri Enti gli schemi di convenzione relativi;

- nominare e revocare avvocati e procuratori per rappresentare la società in giudizi contro terzi in qualsiasi stato e grado.

I procuratori sono autorizzati a dette operazioni anche disgiuntamente e ciascuno con i più ampi poteri di firma.

All'uopo concede, nella qualità, ai nominati procuratori tutte le facoltà di legge, nessuna esclusa od eccezzuata, il tutto con promessa di rato, valido e fermo, senza bisogno di ulteriore atto di ratifica o conferma, a titolo gratuito.

Richiesto ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al costituito che lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ai sensi di legge in

**COMUNE DI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'APPALTO DEI LAVORI DI
COSTRUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE
DELL'IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO
COMUNALE**

IL TECNICO INCARICATO

Per copia conforme all'originale.

ART 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Forma oggetto della presente concessione:

la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti per la distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva da realizzarsi nel locale cimitero comunale.

Sono comprese nella concessione:

la costruzione della rete di alimentazione delle lampade votive nel Cimitero Comunale e nei nuovi Cimiteri Comunali che dovessero essere costruiti durante la validità della presente concessione;
la collocazione e manutenzione dell'illuminazione votiva - permanente ed occasionale - delle tombe, lapidi, ossari, cappelle, società, confraternite e pie unioni esistenti e di quelle di futura realizzazione.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO.

La durata della concessione viene stabilita in anni 20 (venti), al fine di garantire alla impresa Concessionaria la remuneratività dell'appalto e l'ammortamento degli oneri derivanti dalla costruzione delle opere di seguito descritte. La decorrenza viene stabilita dalla data di attivazione del servizio che verrà documentata ai sensi del successivo art. 6.

La concessione sarà aggiudicata, previo l' esperimento di apposita procedura, che si terrà nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale, alla ditta che avrà presentato una offerta ritenuta da questa congrua, ovvero, la più vantaggiosa tra quelle pervenute.

ART. 3 - MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO.

L'affidamento della concessione oggetto del presente capitolato sarà effettuato mediante asta pubblica ai sensi dell'art. 64 del R.D. 23/5/1924, n. 827: da esperirsi con il metodo di cui all'art. 76, commi 1, 2 e 3 dello stesso decreto con aggiudicazione a favore della ditta che avrà offerto la migliore percentuale unica in aumento sulla base d'asta di cui al successivo art. del presente capitolato, quale corrispettivo di concessione dovuto al Comune.

Si procederà all'aggiudicazione in presenza di almeno due offerte valide.

In caso di offerte uguali si procederà con il rito di legge al sorteggio.

ART. 4 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Sono ammesse a partecipare alla gara i soggetti di cui al I° comma dell'art. 10 della legge n. 109/1994, come modificato ed integrato dalla legge n. 216/1995 di conversione del D.M. 101/1995, con riferimento al successivo art. 11 della stessa legge e con l'esclusione dei "consorzi stabili" la cui disciplina rinvia al regolamento di attuazione.

I concorrenti ammessi hanno facoltà di presentare offerta ai sensi dell'art. 22 e segg. del D.Lgs. n. 406/1991.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

Sono vietati le associazioni in partecipazione, le associazioni temporanee e i consorzi, concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara.

L'inosservanza dei predetti divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

L'aggiudicatario della gara d'appalto avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta stessa, in mancanza di stipula del contratto.

Per partecipare all'asta pubblica i concorrenti dovranno far pervenire al Comune di

(Reggio Calabria), i documenti di seguito elencati, per raccomandata ed esclusivamente per mezzo del servizio postale di Stato; **improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per la gara, in plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura con l'indicazione del mittente e la seguente scritta: «Offerta per la gara di appalto del giorno 22-12-1998, alle ore 10:00 relativa ai lavori di costruzione, gestione e manutenzione impianto illuminazione votiva Cimitero comunale»**. Sul plico, inoltre, dovrà essere indicato il concorrente (impresa individuale, associazione temporanea di imprese, consorzi, ecc.).

Il predetto plico dovrà contenere i seguenti documenti:

1) la busta "Offerta" sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura che dovrà riportare sul fronte l'oggetto della gara, l'indicazione "Offerta" e gli estremi di identificazione del concorrente (impresa individuale, associazione temporanea di imprese, consorzi, ecc.). Nella predetta busta dovrà essere inserita esclusivamente l'offerta di gara, redatta su carta legale ai sensi delle vigenti

disposizioni di legge sul bollo ed esclusivamente in lingua italiana

contenente:

- l'oggetto dell'appalto;

- la percentuale unica, indicata in cifre ed in lettere, in aumento sulla base d'asta di cui al successivo art. 16 del presente Capitolato, quale corrispettivo da corrispondere al Comune. In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione;

- la firma leggibile e per esteso, contenente l'indicazione del luogo e della data di nascita del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della impresa concorrente.

L'offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dall'offerente.

2) Una dichiarazione redatta su carta bollata, autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/1968, n. 15, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale l'impresa attesti:

- di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori di che trattasi;

- di avere preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'opera;

- di aver giudicato le condizioni remunerative e tali da consentire l'offerta, che andrà per fare e di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori e l'organizzazione per la gestione del servizio;

- di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 20 e seguenti della legge n. 681/89;

- di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte nei pubblici incanti;

- di avere il seguente numero di codice fiscale _____ e partita IVA _____;

- di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli oneri relativi alle disposizioni in materia di piani di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 494/1996;

3) la cauzione provvisoria di £. 3.000.000 da prestare in contanti presso la Tesoreria Comunale oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Pena l'esclusione non saranno accettate altre forme (es. assegni circolari, ecc). La cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del

contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione definitiva.

4) certificato di iscrizione all' A.N.C. per la categoria G 10 (D.M. LL.PP. 15 maggio 1998, n.304) e classifica di importo minimo pari a € 150.000.000, in originale ovvero copia autenticata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 15/1968. La data del rilascio non deve essere anteriore ad un anno a quello dello svolgimento della gara. In luogo di tale certificato può essere presentata dichiarazione sostitutiva redatta in carta da bollo, ai sensi della legge 15/68 art. 2, con firma autenticata ai sensi degli artt. 20 e 26 della stessa legge. Tale dichiarazione dovrà contenere, a pena di esclusione, la precisa indicazione del numero di matricola di iscrizione nell' A.N.C. delle categorie, e delle classifiche di importo per le quali l'impresa è iscritta, del legale rappresentante, del direttore o dei direttori tecnici, risultanti nell' A.N.C. stesso. Nel caso in cui la validità del certificato fosse interrotta, per scadenza dei termini per la revisione quinquennale, unitamente al certificato o dichiarazione sostitutiva, pena l'esclusione dovrà essere esibita, in fotocopia autentica, la ricevuta di presentazione della pratica di revisione presso la segreteria A.N.C. competente per territorio;

4) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, da cui risulti che tra le attività espletate dalla ditta concorrente rientra in modo esplicito quella della «costruzione e manutenzione impianti per l'illuminazione votiva nei cimiteri» e con iscrizione relativamente a detta attività da non meno di anni tre dalla data fissata per la gara;

5) dichiarazioni rilasciate da almeno 2(due) Comuni che attestino che la ditta concorrente ha espletato o espleta il servizio oggetto del presente Capitolato senza rilievi e/o contenziosi;

6) certificato di abilitazione della ditta concorrente ai sensi della legge 5/3/1990, n.46 relativamente all'installazione di impianti elettrici;

7) certificato del Casellario giudiziale competente, avente validità stabilita dalla vigente normativa rispetto alla data fissata per la gara, riferito:

- al titolare dell'impresa o al suo legale rappresentante;
- ai direttori tecnici dell'impresa, se persone diverse dal titolare di essa o dai legali rappresentanti.

Nel caso di società commerciali il certificato predetto deve essere riferito:

- ai direttori tecnici ed a tutti i componenti, se si tratta di "società in nome collettivo";
- ai direttori tecnici ed a tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- ai direttori tecnici ed agli amministratori o procuratori muniti di rappresentanza, per gli altri tipi di società;

- ai rappresentanti legali delle "associazioni di imprese" e dei "consorzi".

Detto certificato dovrà riguardare ogni impresa individuale e ogni società commerciale anche se riunite in associazione o consorzio.

8) oltre ai documenti sopra indicati dovranno essere allegati, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, autenticata in bollo, di cui all'art. 2 della legge 4/1/1968, n. 15:

- 8a) per le ditte individuali certificato della C.C.I.A.A. competente, di data non anteriore a mesi sei a quella fissata per la gara, con attestazione che la ditta non si trovi in stato di liquidazione o di fallimento, che la medesima non ha presentato domanda di concordato per il quinquennio anteriore alla data della gara;

- 8b) per le Società Commerciali e le Cooperative e loro Consorzi il documento di cui al precedente punto 6a) contenente, altresì, gli estremi dell'atto costitutivo e degli eventuali atti successivi che abbiano modificato od integrato l'atto medesimo e l'annesso statuto, nonché i nominativi dei legali rappresentanti o procuratori, muniti dei poteri di rappresentanza.

9) Per le Associazioni temporanee d'impresa, costituite ai sensi degli artt. 22, 23 e seguenti del D. Lgs n. 406/1991, la Capogruppo dovrà presentare la documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 nonché per ciascuna impresa facente parte della riunione di impresa, compresa la Capogruppo stessa, anche la documentazione di cui ai precedenti punti 5 e 6, a secondo la loro natura giuridica.

La Capogruppo dovrà, inoltre, presentare il mandato conferitole dalle imprese mandanti risultante da scrittura privata autenticata e conforme alle prescrizioni di cui al comma 8° dell'art. 23 del predetto D. Lgs n. 406/1991; la procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta la Capogruppo e dovrà essere resa in forma pubblica.

Pena l'esclusione; a termini dell'art. 23, comma 2°, del D. lgs n. 406/1991, ciascuna impresa riunita deve essere iscritta per classifica corrispondente ad un quinto dei lavori oggetto dell'appalto.

10) Le Cooperative di produzione e lavoro e loro Consorzi per beneficiare delle disposizioni di favore vigenti nei loro confronti, devono produrre, in aggiunta alla documentazione sopra indicata, il certificato d'iscrizione nell'apposito registro prefettizio o dello schedario generale delle cooperative presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Tutte le ditte concorrenti, inoltre, unitamente alla documentazione sopra riportata, dovranno presentare progetto preliminare – come definito dalla legge n. 109/1994 - degli impianti di cui ai punti 1 e 2 del successivo art. 7 del presente capitolato che specifica, in linea di massima, le caratteristiche degli stessi.

AVVERTENZE

N.B. E' data facoltà per la presentazione delle autocertificazioni, di unificare le stesse in una sola dichiarazione in bollo, con firma autenticata ed ammonizione sulle dichiarazioni mendaci.

Abrogazione della revisione prezzi - Applicabilità del prezzo chiuso ai sensi dell'art. 26 - comma 3) della legge 11/2/1994, n. 109. Non sarà ammesso alla revisione prezzi contrattuali e non si applicherà il primo comma dell'art. 1664 del C.C.

DISPOSIZIONI FINALI

- il plico, da recapitare esclusivamente a mezzo del servizio postale di Stato, a pena di esclusione deve essere indirizzato a: Comune di

- il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga alla destinazione esatta in tempo utile. I plichi che dovessero pervenire oltre il termine stabilito si intendono non pervenuti. Il ritardatario nei giorni successivi deve, pertanto, ritirare il plico escluso;

- trascorso il termine come sopra fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;

- non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;

- non sono ammesse abrasioni o correzioni salvo che queste ultime non siano chiaramente confermate con postilla approvata dal soggetto che sottoscrive l'offerta;

- non sono ammessi alla gara i plichi non indirizzati nella maniera richiesta;

- i documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara;

- l'Amministrazione si riserva di non dar luogo alla gara, ovvero di prorogare la data senza che i concorrenti possano accampare pretesa al riguardo. A suo insindacabile giudizio l'Amministrazione si riserva anche la facoltà di non procedere all'aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.

- l'impresa aggiudicataria sarà invitata a presentare, entro cinque giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione quanto segue:

a) cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, o nella maggiore misura prevista dal comma 2° dell'art. 30 della legge n. 216/1995;

b) documentazione in originale relativa al possesso dei requisiti attestati, in sede di gara, con dichiarazione sostitutiva;

c) modello GAP debitamente datato, compilato e sottoscritto;
- ove nel termine fissato l'Impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata per la stipula del contratto nel giorno all'uopo stabilito, questo Comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procederà alla applicazione delle sanzioni previste dall'art. 332 della legge 20/3/1865, n. 2248, Allegato F nonché dell'art. 5 della Legge n. 687/84, e successive modificazioni;

la stipula del contratto è comunque subordinata all'acquisizione da parte dell'ente appaltante della certificazione antimafia.

ART. 5 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che ha presentato l'offerta più conveniente per il Comune tenuto presente quanto previsto dal precedente art. 3.

L'aggiudicazione, verbalizzata dalla Commissione Giudicatrice, diverrà definitiva dopo l'approvazione dell'Organo deliberante.

Dopo l'approvazione degli atti di gara l'Amministrazione Comunale inviterà la ditta a costituire la cauzione definitiva ed a produrre la documentazione di rito.

Qualora, per qualsiasi ragione non si dovesse pervenire all'esecutività dell'atto deliberativo, la ditta appaltatrice non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Qualora, inoltre, entro 45 giorni dalla data di effettuazione della gara, non verrà notificata l'aggiudicazione definitiva, la ditta aggiudicataria può svincolarsi da ogni impegno notificando, in tal senso, apposita dichiarazione.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria, dagli accertamenti di cui al D. Lgs. 8/8/1994, n. 490, non dovesse risultare in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'appalto, non si darà luogo alla stipulazione del contratto, provvedendo all'affidamento dei lavori all'impresa che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

ART. 6 - CARATTERE PUBBLICO DELLA CONCESSIONE.

Tutti i servizi oggetto della concessione sono da considerarsi, ad ogni effetto di legge, servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, dei servizi oggetto della concessione, eccettuati i casi di forza maggiore e salvo il diritto di sciopero dei lavoratori dipendenti, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi per l'esecuzione in danno ed a spese del concessionario e/o applicare le sanzioni previste dal presente Capitolato.

ART. 7 - ONERI DELL'APPALTATORE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI IN CONCESSIONE.

La ditta concessionaria, a propria cura e spese, dovrà provvedere:

1 - alla costruzione dell'impianto elettrico nel locale Cimitero Comunale occorrente per la distribuzione di energia elettrica a bassissima tensione di sicurezza (SELV-CEI 64-8) per l'illuminazione votiva, eterna ed occasionale, delle strutture funerarie ivi esistenti secondo il progetto presentato in sede di gara. Tale impianto dovrà rispondere alle caratteristiche previste dalla normativa tecnica vigente (CEI) e alla Legge 46/90.

In linea di massima, tale impianto dovrà essere realizzato rispettando i criteri costruttivi di seguito indicati:

◆ le linee a 220/380V, in partenza dal misuratore ENEL e destinate ad alimentare i trasformatori - riduttori, saranno idoneamente posate in scavo di dimensioni assimilabili a cm 50 x 40 e protette per l'intera lunghezza da tubo in PVC; in casi eccezionali e per giustificati motivi sarà impiegata la posa aerea.

◆ il percorso delle suddette linee presenterà un numero ragionevole di pozzetti di ispezione - derivazione.

◆ i trasformatori - riduttori, ubicati in appositi armadi (colonnine) in metallo verniciato con resine epossidiche o in materiale plastico, saranno del tipo "di massima sicurezza" e la potenza degli stessi sarà adeguata alla caratteristica e al numero di lampade da alimentare.

◆ la distribuzione dell'energia elettrica alle utenze finali, che come sopra specificato dovrà essere a bassissima tensione di sicurezza (24 V., 50 V.), sarà realizzata con linee in cavo di adeguata sezione posate in tubazioni in PVC serie pesante, fissate a parete in modo da non compromettere l'estetica della struttura. In ogni punto di derivazione e lo di alimentazione delle cappelle, monumenti, blocchi di loculi e tombe sarà posizionata una cassetta di derivazione in PVC di idonee dimensioni, grado di protezione e provvista di morsetti ed eventualmente portafusibili per la protezione delle linee derivate.

◆ la posa delle linee, a differenti livelli di tensione, se dovrà essere effettuata nella stessa condotta, ciò sarà fatto badando che tutti i conduttori siano isolati per la tensione nominale più elevata.

◆ in sede di esecuzione, tutti i materiali dovranno recare il marchio IMQ (Marchio Italiano di Qualità) così come previsto dalla legge n.791/1977 e dovranno essere conformi alle specifiche tabelle CEI - UNEL.

2 - alla realizzazione, a sue esclusive spese, dell'impianto di pubblica illuminazione con la installazione di n.10 (dieci) lampioni nei viali cimiteriali, di cui n. 2 (due) all'ingresso del Cimitero; per la collocazione degli altri lampioni dovrà attenersi alle indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale. I punti luce in questione, costituiti da

un diffusore sferico trasparente con all'interno una lampada fluorescente, saranno posti su paline di mt 4 e/o su bracci in ferro verniciati a smalto. L'accensione degli stessi sarà regolata da interruttore ad orologio in modo da consentire l'accensione per un massimo di 4 ore giornaliere, ovvero, secondo le modalità impartite dall'Amministrazione Comunale. La Concessionaria provvederà alla manutenzione dell'impianto e dei punti luce, ivi compreso il ricambio delle lampade esaurite, per tutto il periodo della presente concessione, mentre gli oneri per il consumo dell'energia elettrica restano a carico dell'Ente Appaltante.

Gli impianti di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovranno essere realizzati nel pieno rispetto della Legge 5 marzo 1990, n. 46 e della normativa tecnica vigente, sulla base di apposito progetto esecutivo a firma di professionista abilitato da redigere a cura e spese della ditta appaltatrice da sottoporre alla preventiva approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I suddetti impianti dovranno essere costruiti entro e non oltre sei mesi dalla data di allacciamento della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente distributore (ENEL), ovvero, se questo è di data precedente, dalla data di trasmissione alla Concessionaria del contratto di concessione.

Entro i termini di Legge, ad avvenuta ultimazione dei relativi lavori, la Concessionaria dovrà produrre il certificato di conformità di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 46 e provvederà ad attivare il servizio di cui alla presente concessione dando corso alle richieste degli utenti.

La Concessionaria, ai fini della decorrenza di cui all'art. 2, dovrà documentare al Comune la data effettiva di attivazione del servizio.

La Concessionaria è tenuta a ripristinare l'idoneità dei luoghi ove si procederà alla esecuzione dei lavori, rispettando la dignità del luogo e rimanendo sola ed esclusiva responsabile per eventuali danni che dovesse cagionare a terzi e/o a cose in relazione alla presente concessione; la stessa s'impegna ad osservare e fare osservare, nei limiti della propria competenza, tutte le norme di Legge ed i regolamenti vigenti in materia e tenere indenne e sollevato, civilmente e penalmente, il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

A tal proposito, dovrà esibire, contestualmente alla stipula del contratto di concessione, polizza assicurativa Responsabilità Civile a copertura di tali rischi con massimali non inferiore a Lit. 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni) per ogni persona, cosa e animale.

3) la manutenzione dell'impianto elettrico, nonché, delle lampade votive e dei portalampada, con personale idoneo alle proprie dipendenze. A tal fine dovrà stabilire la periodicità delle visite delle maestranze a ciò preposte e indicare, con notevole anticipo, i giorni stabiliti su apposito cartello affisso all'ingresso del cimitero.

ART. 8 - LOCALE MISURATORE E ATTREZZI

Il Comune, gratuitamente e per tutta la durata della concessione, metterà a disposizione della Concessionaria un locale, o parte di esso, nell'ambito di ciascun Cimitero, per la posa del misuratore ENEL, del quadro di comando elettrico, nonché, per deposito di materiali ed attrezzi.

ART. 9 - VERIFICHE

Durante l'esecuzione dei lavori e nel corso della validità della presente concessione, il Comune si riserva la facoltà, con i mezzi che più riterrà idonei, di verificare la sussistenza della sicurezza degli impianti e la conformità degli stessi alle disposizioni di Legge ed ai criteri costruttivi di cui al precedente art. 6. La Concessionaria è tenuta ad ottemperare alle eventuali modifiche e prescrizioni impartite dall'organo preposto alle verifiche, nei termini dallo stesso stabiliti.

ART. 10 - AMPLIAMENTI DEL CIMITERO COMUNALE

La Concessionaria è tenuta ad eseguire le estensioni della rete elettrica, nel caso che queste si rendessero necessarie in conseguenza di ampliamenti del Cimitero ed alla realizzazione dell'impianto elettrico per la costruzione di eventuale nuovo Cimitero. Per la realizzazione di tali impianti la ditta Concessionaria dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 5.

Nel caso tali realizzazioni interessino una superficie di almeno 1000 mq, ovvero occorranza per alimentare almeno 100 punti presa, la Concessionaria, previa, formale istanza documentata, usufruirà di una proroga della concessione di minimo 5 anni a decorrere dalla data di naturale scadenza.

Per estensioni più consistenti, l'entità della proroga della concessione sarà concordata tra le parti; in tale ultima eventualità il Comune ha la facoltà di chiedere la revisione del canone di concessione, di cui al successivo art. 15 lettera A), che all'epoca andrà a determinarsi, omero, il potenziamento dell'impianto di pubblica illuminazione dei viali cimiteriali di cui all'art. 15 lettera B). Nel caso non si dovesse pervenire ad un accordo si farà ricorso all'arbitrato come disposto dal Codice Civile.

ART. 11 - PENALI

Il Comune, nel corso della validità della presente concessione, verificherà l'efficienza del servizio e la rigorosa osservanza delle tariffe praticate dalla Concessionaria per le prestazioni oggetto del presente capitolato speciale d'appalto. Inoltre, in qualsiasi momento, potrà chiedere la documentazione comprovante l'effettiva consistenza delle utenze, nonché, di esaminare la modulistica impiegata per la riscossione degli importi dovuti dagli utenti. Qualora la Concessionaria non ottemperasse agli obblighi derivanti dal presente Capitolato o svolgesse il servizio con negligenza o non provvedesse a sanare le deficienze che le venissero segnalate, con lettera raccomandata a.r., entro il termine fissato dall'Amministrazione Comunale, questa potrà comminare una sanzione, nella misura massima del 10% del canone di concessione, di cui al successivo art. 16 riferito all'anno precedente.

ART. 12 - TARIFFE D'UTENZA

Ai fini della presente concessione si terrà conto delle tariffe appresso specificate che gli utenti dovranno corrispondere alla ditta concessionaria e che verranno approvate in uno con il regolamento di utenza con il quale saranno disciplinati i rapporti tra le parti:

- A) - £. 25.000 (ventimila), una tantum, quale contributo allacciamento per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna e per l'ulteriore allacciamento di una lampada ad altre già esistenti;
- B) - £. 20.000 (ventimila) IVA compresa, annue per ogni lampada votiva eterna accesa ininterrottamente, comprensive di manutenzione, ricambio lampada esaurita e consumo energia elettrica;
- C) - £. 10.000 (dodicimila), per ogni lampada votiva occasionale e per otto giorno di accensione

A dette tariffe vanno aggiunti gli oneri fiscali previsti per Legge, come l'I.V.A. ed eventuali successive nuove imposte, nonché, compatibilmente con lo statuto Comunale, eventuale maggiorazione a titolo d'imposta comunale stabilita dalla Civica Amministrazione con apposito provvedimento.

ART. 14 - REVISIONE DEI VALORI CONTRATTUALI

La Concessionaria ha diritto ogni due anni alla revisione delle tariffe e dei valori, di cui al presente capitolato, in ragione del maggior costo verificatosi nel biennio precedente; tale aggiornamento dovrà essere calcolato nella misura percentuale definita dall'Istituto Centrale Nazionale di Statistica (ISTAT), con riferimento alla variazione intervenuta, per il periodo in questione, circa l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sul territorio

approvati dall'Amministrazione Comunale e dalla stessa validati prima dell'utilizzazione.

La concessionaria è obbligata a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale di qualsiasi interruzione o sospensione del servizio, specificando le ragioni nonché, sia pure in via preventiva, la durata.

La concessionaria esonera il Comune da qualsiasi azione molesta che possa essere intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per la trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

ART. 21 - CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria viene fissata in £. 3.000.000 e potrà essere costituita mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale, assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria Comunale emesso da Istituto di Credito garantito o mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciata da Istituto di credito, imprese o compagnie assicurative di livello nazionale abilitati ai sensi del D.P.R. 13/2/1959, n. 449 e del D.M. 18/3/1983.

Ad aggiudicazione avvenuta essa sarà svincolata, salvo che la ditta aggiudicataria per la quale sarà trattenuta fino alla regolarizzazione della cauzione definitiva.

Nessun interesse compete alle ditte partecipanti per il deposito cauzionale e sarà interamente incamerata dal Comune in caso di mancato o tardiva sottoscrizione del contratto, da parte della ditta aggiudicataria, nei tempi indicati dal presente Capitolato o di decadenza per violazioni alle obbligazioni assunte con la partecipazione alla gara.

ART. 22 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà intervenire alla stipula del contratto alla data indicata nei capitoli precedenti del presente capitolato previo versamento della cauzione definitiva di cui al successivo comma del presente articolo.

A garanzia degli obblighi assunti o comunque derivanti dal presente capitolato la Concessionaria dovrà comprovare, al momento della stipula del contratto, l'avvenuta costituzione a favore del Comune della cauzione definitiva pari a 10% dell'ammontare del canone di aggiudicazione.

Detta cauzione potrà essere costituita anche mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciata da Istituti di credito, imprese o compagnie assicurative di livello nazionale abilitati ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n.449 e del D.M. 18.03.1983.

La cauzione subirà gli aggiornamenti proporzionali alle variazioni del canone annuale; le eventuali integrazioni rispetto al valore della cauzione iniziale dovranno essere regolarizzate dalla Concessionaria entro 15 giorni dall'applicazione del nuovo canone e su invito dell'Amministrazione Comunale.

Competerà al Comune il pieno ed incondizionato diritto di rivalersi sulla cauzione sino alla concorrenza dell'intero importo per ogni somma della quale venisse a risultare, a qualsiasi titolo, creditore, subordinatamente però alla preventiva notifica alla Concessionaria del provvedimento che disponesse in tal senso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso che la cauzione venisse ridotta per prelievi effettuati dal Comune a sensi del precedente comma, o per qualsiasi altra causa, la Concessionaria dovrà reintegrarla entro e non oltre 15 giorni dalla notifica, sotto pena - in difetto - di risoluzione del contratto.

La predetta non potrà essere svincolata che al termine dell'appalto, dopo l'avvenuto riconoscimento che la Concessionaria ha adempiuto a tutti gli obblighi assunti, ivi compresi gli oneri assistenziali e previdenziali relativi al personale dipendente, ed a seguito di deliberazione da adottarsi a norma di legge.

Resta all'Amministrazione la facoltà di rivalersi, a suo insindacabile e discrezionale giudizio, sull'ammontare del deposito cauzionale per il recupero delle eventuali somme pagate all'appaltatore in eccedenza a quelle dovute, nonché per gli altri oneri ed esborsi sostenuti dal Comune, nel caso che l'appaltatore non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte e per l'applicazione di eventuali penalità a termine di contratto di appalto.

La cauzione sarà integralmente incamerata dal Comune in caso di mancato inizio del servizio entro il termine indicato dal presente capitolato o in caso di abbandono dello stesso prima della scadenza del contratto.

Nessun tipo d'interesse compete o potrà competere alla Concessionaria per il deposito cauzionale.

Art. 23 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'impresa dovrà eleggere, per tutta la durata del contratto, a tutti gli effetti giuridici ed amministrativi, il domicilio speciale in S. Eufemia d'Aspromonte

Per tutta la durata dell'appalto, l'ufficio della Concessionaria dovrà essere dotato di apparecchio telefonico, fax e/o segreteria telefonica.

La Concessionaria dovrà comunque comunicare all'Amministrazione le generalità ed il recapito anche telefonico di un proprio rappresentante per ogni possibile evenienza in orari fuori servizio e notturni.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d' Appalto, le parti si rimettono alle disposizioni del vigente Codice Civile ed il Foro competente è quello di Palmi.